


ALLEGATO AL VERBALE
N. 1422 DEL 20.11.2017

1

Verbale del Consiglio n. 1422 del 20.11.2017 punto O.D.G. n. 3



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

RATIFICHE DI PAGAMENTO - ANNO 2017

N.	MANDATO	CAPITOLO DI SPESA	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPORTO	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
1	371	Spese di gestione	Nexive	Servizio postale	Fatt. n. 270249 del 31.07.2017	€ 102,85	Contratto del 08.05.2015
2	387	Assemblea dei Presidenti	Trenitalia	Biglietto treno per Assemblea dei Presidenti - Roma 27-28.10.2017 (ingg. R. Masciopinto e N. Cortone) andata	Biglietto treno n. C394GN	€ 89,80	Convocazione Assemblea dei Presidenti n. 23 del 11.10.2017 e verbale Consiglio n. 1420 del 23.10.2017
3	388	Assemblea dei Presidenti	Alitalia	Biglietto aereo per Assemblea dei Presidenti - Roma 27-28.10.2017 (ingg. R. Masciopinto e N. Cortone) ritorno	Biglietto aereo n. LIPJTB	€ 163,82	Convocazione Assemblea dei Presidenti n. 23 del 11.10.2017 e verbale Consiglio n. 1420 del 23.10.2017
4	389	Assemblea dei Presidenti	Hotel Chicago	Soggiorno per Assemblea dei Presidenti - Roma 27-28.10.2017 (ingg. R. Masciopinto e N. Cortone)	Prenotazione alberghiera n. 1924.152.589	€ 144,42	Convocazione Assemblea dei Presidenti n. 23 del 11.10.2017 e verbale Consiglio n. 1420 del 23.10.2017
5	394	Spese di gestione	Ifis	Assistenza tecnica macchine per ufficio	Fatt. n. 205862/01 del 30.09.2017	€ 638,50	Contratto n. 408263 del 19.05.2015
6	395	Spese di gestione	Enel	Spese energia elettrica	Fatt. n. 720151050271423 del 10.10.2017	€ 320,32	Contratto n. 894672994 del 01.12.2005
7	397	Convegni, riunioni e corsi	Italo	Biglietto treno convocazione Comitato Indirizzo Attività Aggregative anno 2018 - Roma 11.11.2017 (ing. R.Masciopinto) andata	Biglietto treno n. YD2MWA	€ 67,90	Comunicazione C.N.I. n. U7910/2017 del 31.10.2017 e verbale Consiglio n. 1421 del 06.11.2017
8	398	Convegni, riunioni e corsi	Trenitalia	Biglietto treno convocazione Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione - C3I - Roma 11.11.2017 (ing. P. Patierno) ritorno	Biglietto treno n. HU5E45	€ 59,90	Circ. C.N.I. n. 126 del 04.10.2017 e verbale Consiglio n. 1420 del 23.10.2017

9	399	Convegni, riunioni e corsi	Roma Resort Termini	Soggiorno convocazione Comitato Indirizzo Attività Aggregative anno 2018 - Roma 11.11.2017 (ing. R. Masciopinto)	Prenotazione alberghiera 1662.587,261	€ 89,00	Comunicazione C.N.I. n. U7910/2017 del 31.10.2017 e verbale Consiglio n. 1421 del 06.11.2017 Circ. C.N.I. n. U7910/2017 del 31.10.2017 e verbale Consiglio n. 1421 del 06.11.2017	
10	400	Convegni, riunioni e corsi	Ryanair	Biglietto aereo convocazione Comitato Indirizzo Attività Aggregative anno 2018 - Roma 11.11.2017 (ing. R. Masciopinto) ritorno	Biglietto aereo n. LUSG6D	€ 34,17	Circ. C.N.I. n. 126 del 04.10.2017 e verbale Consiglio n. 1420 del 23.10.2017	
11	401	Convegni, riunioni e corsi	Alitalia	Biglietto aereo convocazione Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione - C3I Roma 11.11.2017 (ing. P. Paterno) andata	Biglietto aereo n. CGBUZZK	€ 87,10		
TOTALE							€ 1.797,78	

Si specifica che le ratifiche di pagamento consistono in una presa d'atto delle spese per attività già deliberate dal Consiglio.

2

Verbale del Consiglio n. 1422 del 20.11.2017 punto O.D.G. n. 3



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

AUTORIZZAZIONI ALLA SPESA - ANNO 2017

N.	INTESTAZIONE	OGGETTO	DOCUMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI SPESA
1	Ing. R. Masciopinto	Rimborso spese Assemblea dei Presidenti - Roma 27-28.10.2017	Ricevuta ristorante Tudini V. 1924 s.r.l. n. 7.371 del 27.10.2017, ricevuta ristorante Poldo e Gianna s.r.l. n. 0018 del 27.10.2017 e ricevuta ristorante Chef Express del 28.10.2017 + ricevuta taxi n. 1093 del 28.10.2017	€ 69,00	Spese di gestione
2	Ing. N. Cortone	Rimborso spese Assemblea dei Presidenti - Roma 23.09.2017	Ricevuta taxi n. 5248 del 23.09.2017	€ 10,00	Spese di gestione
3	Meit	Pulizia sede	Fatt. n. 24/EL del 31.10.2017	€ 730,51	Spese di gestione
4	Sae	Manutenzione e adeguamento sede	Fatt. n. 5PA del 02.11.2017	€ 60,00	Spese di gestione
5	Nexive	Servizio postale	Fatt. n. 292719 del 13.10.2017	€ 93,05	Spese di gestione
6	Nexive	Servizio postale	Fatt. n. 292717 del 13.10.2017	€ 33,80	Spese di gestione
7	Nexive	Servizio postale	Fatt. n. 292715 del 13.10.2017	€ 70,08	Spese di gestione
8	Nexive	Servizio postale	Fatt. n. 298863 del 31.10.2017	€ 47,80	Spese di gestione
9	Interstudio s.r.l.	Informatica	Fatt. n. 000025-2017-PA del 07.11.2017	€ 4.580,00	Spese di gestione

10	Ing. R. Masciopinto	Rimborso spese convocazione Comitato Indirizzo Attività Aggregative anno 2018 - Roma 11.11.2017 (ing. R. Masciopinto) ritorno	Ricevuta taxi n. 7811 del 11.11.2017, ricevuta focacceria S. Francesco n. 99027338 del 11.11.2017, ricevuta Ass. Culturale Piccolo Teatro II Salotto di Pulcinella n. 495 del 10.11.2017 e ricevuta Roma Resort Termini taxa di soggiorno n. 3767C/2017	€ 96,50	Funzionamento organi istituzionali
11	Organizzazione Aprile	Manutenzione e adeguamento sede	Fatt. n. 000096-0C0 PA	€ 225,00	Spese di gestione
12	Ifis	Assistenza tecnica macchine per ufficio	Fatt. n. 213363/01	€ 204,38	Spese di gestione
13	Ing. N. Cortone	Rimborso spese Assemblea dei Presidenti - Roma 27-28.10.2017	Ricevuta ristorante Tudini V. 1924 s.r.l. n. 7.372 del 27.10.2017, ricevuta ristorante Poldo e Gianna s.r.l. n. 0019 del 27.10.2017, ricevuta taxi n. VA31-1455, n. 2 ricevute bus-shuttle n. 2550497 e n. 2550496 del 28.10.2017 e ricevuta Hotel Chicago n. 081 del 27.10.2017 per taxa di soggiorno	€ 77,50	Spese di gestione
TOTALE				€ 6.220,12	
Si specifica che le autorizzazioni al pagamento si riferiscono alle spese per attività che il Consiglio approva nella seduta nella quale vengono proposte.					



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

3

Bari, 16 novembre 2017

*All'Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle
acque, difesa del suolo e rischio sismico*

OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE C.D. OPERE MINORI

Nota sintetica in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relative a progetti riguardanti le opere minori.

La Consulta Regionale degli Ingegneri della Puglia, già con nota del 27.01.2017 all'Assessorato Regionale Trasporti e LL.PP., all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione n. 51683/2016, contro la Regione Calabria, aveva espresso dubbi sulla legittimità di applicazione del dispositivo regionale D.G.R. n. 1309 del 3 giugno 2010, c.d. "opere minori". Difatti, il D.G.R. n.1309/2010, individua una casistica di interventi definiti come "interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", le c.d. "opere minori", disponendo che per essi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 93 e 94 del DPR 380/01 che prevedono, per le zone sismiche 1 e 2, il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio regionale.

Per i citati interventi è possibile procedere all'inizio dei lavori senza il titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 94 TUE, consentendo di costruire in forza di una procedura differenziata e descritta nel presente atto di indirizzo, d'altra parte, permette di fatto di semplificare notevolmente la gestione delle attività di deposito, controllo, autorizzazione e vigilanza in materia di edilizia sismica per codeste opere.

Nel concreto, la questione è centrata sul concetto di opere che abbiano rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici che, in mancanza di una puntuale definizione, risulta piuttosto complicata e arbitraria identificare quali interventi rientrano in questa tipologia.

Sul punto, va anche detto che le norme considerano tutte le costruzioni in regime di perequazione da un punto vista della pubblica e privata incolumità, così come richiamato dall'art. 53 c. 1 del DPR 380/01, quando recita "tutte le costruzioni", senza fare un distinguo sulla tipologia delle opere in termini di resistenza, rigidità o dimensionali, se ne deduce che le regioni non hanno alcuna possibilità di introdurre una casistica di opere prive di rilevanza.

Pur tuttavia, bisogna riconoscere l'utilità di un provvedimento c.d. delle opere minori, sia per snellire l'iter amministrativo di rilascio del deposito, per le zone 3 e 4, o quello autorizzativo, per le zone 1 e 2, stante la difficoltà che hanno gli uffici alla gestione dell'istruttoria, e sia per consentire un'attività edilizia semplificata che non graverebbe di altri oneri i privati cittadini.

Va anche detto che, molte regioni hanno già legiferato da tempo sulle opere c.d. minori, pressoché negli stessi termini in cui è stato predisposto il D.G.R. n. 1309/2010, sebbene, si riporta il caso

Sede Legale e Operativa
Viale Japigia n.184 - 70126 - BARI
Tel. +39 080 5547401 - Fax. +39 080 5547421

1



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

della Regione Lombardia che, con la L.R. n. 33 del 12 ottobre 2015 aveva, dapprima istituito la disciplina delle opere c.d. minori, per poi, a ridosso della sentenza della Corte di Cassazione n. 51683/2016, abrogarla con la *Legge Regionale n. 22 del 10 agosto 2017*.

Indirizzo giurisprudenziale

La sentenza della Corte di Cassazione n. **51683/2016**, contro la Regione Calabria, stabilisce che una Regione non può creare ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.

La Sentenza n° 51683 del 07.06.2016, recita testualmente:

"Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli; necessita, inoltre, del rilascio del preventivo titolo abilitativo; il relativo progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori; questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato, conseguendone, in difetto, la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95....."

Per....le opere minori di cui all'allegato A di tale delibera, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione della portata di tale delibera, escludendone la rilevanza, sulla base della considerazione, che il Collegio condivide e ribadisce, che il reato previsto dall'art.95 del d.P.R.6 giugno 2001, n. 380 è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi".

La pronuncia si allinea alla sentenza n. 19185/2016 con la quale la Corte di Cassazione, con riferimento alla delibera n.330/2011 della Regione Calabria, ha stabilito che la stessa viola apertamente l'articolo 83 del testo unico dell'edilizia, perché crea ex novo la categoria delle «opere minori» che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica.

A questa si aggiunge la sentenza n. 300 del 2013, della Corte Costituzionale che in termini di competenza legislativa ha precisato quanto segue:

"Occorre anzitutto premettere che questa Corte ha già chiarito, anche di recente (sentenze n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa regionale, a quella dell'«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Tale inquadramento - ha aggiunto la Corte nella citata pronuncia n. 101 del 2013 - «recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era peraltro già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell'ambito del governo del territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica" (sentenza n. 254 del 2010)».

Considerazioni

Sede Legale e Operativa
Viale Japigia n.184 - 70126 - BARI
Tel. +39 080 5547401 - Fax. +39 080 5547421



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

Per quanto sin qui detto, la codifica di opere "privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici", appare in netto contrasto con l'art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale sancisce che "nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione", senza concedere deroghe sulla tipologia di interventi da realizzare, rendendo tutte le opere da realizzare sullo stesso criterio di equità sotto il profilo della rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

In particolare, l'art. 83 del D.P.R. 380/01 specifica che "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" sono assoggettate agli obblighi imposti dagli articoli 93 e 94 del testo unico dell'edilizia, la cui inosservanza configura il reato di cui all'articolo 95 del medesimo testo unico. Reato che si consuma ogni qual volta le opere sono eseguite in assenza della prescritta autorizzazione, anche nel caso in cui la regione adotti, come nella fattispecie, deroghe amministrative.

Al riguardo, si rileva, che né la categoria delle "opere minori", né quella delle opere "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" a cui si fa riferimento, sia mai stata citata e ne riconosciuta dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008).

In definitiva, l'orientamento giurisprudenziale ha ribadito la natura di principio in relazione al menzionato art. 94 (sentenza n. 312 del 2010), sottolineando che gli interventi edilizi nelle zone sismiche e la relativa vigilanza fanno parte della materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 201 del 2012), per il quale vale il principio fondamentale che il potere di derogare all'osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetta soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti.

Conclusioni operative

- Le competenze ed attività restino in capo alle Province;
- Per quanto sin qui riportato, non si può non riconoscere l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte e dal Giudice delle Leggi: soluzioni che pongono un problema di vulnerabilità giuridica, sia in sede civile che in sede penale, in capo ai tecnici, ai committenti e alle imprese esecutrici.

- E' indubbio, così come formulati gli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii., che "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione" e che, "ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.", contrastano con la possibilità di trovare soluzioni intermedie che possano eludere l'obbligo della preventiva autorizzazione sismica;

- Nel riconoscere che sia necessario approdare a soluzioni semplificate che possano snellire i processi edilizi per le opere c.d. minori (diminuzione delle pratiche da evadere presso gli uffici di edilizia sismica, mancanza di personale per le croniche asfissie finanziarie degli enti preposti

Sede Legale e Operativa
Viale Japigia n.184 - 70126 - BARI
Tel. +39 080 5547401 - Fax. +39 080 5547421

3



C.R.O.I.P.U.

CONSULTA REGIONALE degli ORDINI degli INGEGNERI di PUGLIA
e.mail: croipu@gmail.com

al rilascio dei titoli abilitativi), appare opportuno che, l'impianto normativo imposto dal DPR 380/2001 (art. 93 e 94 in particolare), venga adeguato all'oramai consolidato indirizzo delle procedure semplificate dettate nelle altre materie, vedi ad esempio attraverso la Segnalazione Semplificata di Inizio Attività.

- Per giungere a questo è necessario modificare l'impianto normativo sovraordinato a quello regionale.

- Considerato che, il problema coinvolge quasi tutte le regioni italiane, la Puglia potrebbe aprire la pista, attraverso la conferenza Stato-Regioni, per addivenire ad una modifica in tempi brevi che possa consentire la realizzazione di opere prive di rilevanza per la pubblica e privata incolumità attraverso per esempio la c.d. SCIA.

- L'introduzione della norma di principio consentirebbe alle Regioni di introdurre le norme di dettaglio a cui attenersi, relazionate agli edifici esistenti e a quelli di nuova costruzione.

- Pur tuttavia, considerando i tempi che le dianzi modifiche comportano, si propone di valutare la possibilità di semplificare la procedura di presentazione dei progetti prevedendo, sulla scorta del comma 3 dell'art. 93 del d.P.R. 380/01 che recita testualmente "**Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione.**", per gli interventi c.d. minori una procedura semplificata, in termini di documentazione progettuale, possibilmente con un modello unificato preimpostato, basato su asseverazioni ad hoc, che consentano il rilascio rapido dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 TUE, per le zone 1 e 2, e l'attestazione di deposito per le zone 3 e 4.

- Di istituire un tavolo tecnico con gli Ordini professionali territoriali che lavori su procedure unificate valide per l'intero territorio regionale.

* Si rammenta che il tavolo interregionale sulle Norme Tecniche ha già elaborato nel 2013 una proposta di modifica del DPR 380/01, condivisa altresì da rappresentanti del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giovanni De Biase)

IL SEGRETARIO
(Ing. Roberto Salice)

ORDINE INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA
(pu delega)

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
INGEG. di BRINDISI

IL PRESIDENTE
ORDINE INGEGNERI PROV. BARI
ING. ROBERTO MASCIOPINTO

ORDINE INGEGNERI TARANTO
(pu delega)

ORDINE INGEGNERI LECCE
PRESIDENTE

ORDINE INGEGNERI BARI
(pu delega)